

VERBALE DI ACCORDO

PROTOCOLLO DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

Addì, 1 ottobre 2015,

tra

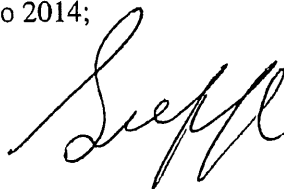
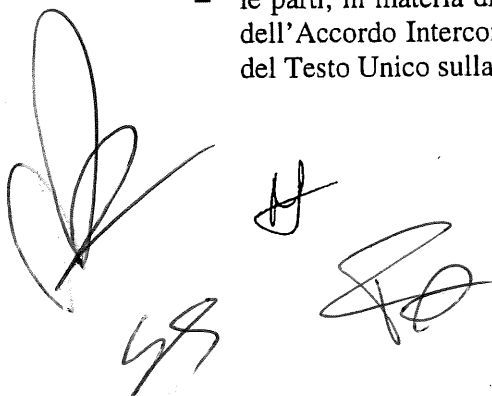
la Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. e Società del Gruppo, assistita da UNINDUSTRIA –
Roma

e

l'Organizzazione Sindacale LIBERSIND-CONFSAL

Premesso che:

- le parti concordano sull'importanza di sviluppare un nuovo modello di Relazioni Industriali, orientato a definire momenti di stabile interlocuzione e caratterizzato da un modello partecipativo finalizzato ad affrontare problemi di comune interesse in modo costruttivo, con reciproca trasparenza e correttezza, nel comune intendimento che lo stesso rappresenta uno strumento indispensabile per trovare soluzioni coerenti con gli obiettivi di reciproco interesse e, quindi, con la esplicita volontà di assumere la prevenzione del conflitto come obiettivo comune;
- l'informazione e la consultazione in tempo utile possono intensificare il dialogo e la relazione di fiducia nell'ambito dell'impresa con l'obiettivo di rafforzarne la competitività e l'adattamento alle condizioni di mercato, salvaguardando gli interessi dei lavoratori e dell'Azienda stessa;
- le parti, in materia di Relazioni Industriali, intendono dare piena attuazione ai contenuti dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo del 31 maggio 2013 e del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014;



- in ragione della circostanza che le pattuizioni che seguono danno attuazione agli specifici rimandi alla contrattazione di 1° livello recati dall'Accordo Interconfederale - Testo Unico sulla Rappresentanza - del 10 gennaio 2014, le parti, si danno atto che il presente Accordo costituisce parte integrante e inscindibile del Contratto Collettivo di Lavoro per i quadri, impiegati e operai dipendenti del Gruppo RAI-Radiotelevisione Italiana, (di seguito CCL) stipulato il 7 febbraio 2013.

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

1. Adesione al T.U. sulla Rappresentanza

Le Parti confermano espressamente di aderire ai contenuti dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo del 31 maggio 2013 e del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, che si intendono qui integralmente richiamati.

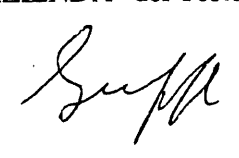
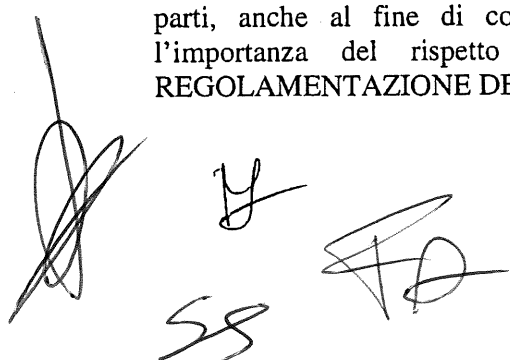
In particolare le Parti ribadiscono quanto già previsto nella lettera sottoscritta da SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL, UGL Telecomunicazioni, Libersind Confsal, il 6 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto nella "PARTE PRIMA: MISURA E CERTIFICAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA AI FINI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVANAZIONALE DI CATEGORIA" dell'Accordo Interconfederale - Testo Unico sulla Rappresentanza - del 10 gennaio 2014, al fine di far rientrare il Contratto Collettivo di Lavoro per quadri, impiegati ed operai dipendenti da RAI-Radiotelevisione Italiana, Rai Cinema, Rai Net, Rai Way e Rai World (di seguito CCL), stipulato il 7 febbraio 2013, nell'alveo di applicazione delle disposizioni recate dalla summenzionata "PARTE PRIMA: MISURA E CERTIFICAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA AI FINI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DI CATEGORIA".

Nel riconoscere il valore fondamentale del CCL nonché il ruolo strategico della contrattazione aziendale, anche al fine di ottimizzare i processi negoziali e il sistema delle Relazioni Industriali, le parti individuano nella "PARTE TERZA: TITOLARITA' ED EFFICACIA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DI CATEGORIA E AZIENDALE", del Testo Unico sulla Rappresentanza, l'unico sistema utile alla presentazione delle piattaforme contrattuali e all'esigibilità ed efficacia dei contratti collettivi, che saranno sottoscritti tra le parti.

A tal fine le parti individueranno nel prossimo CCL, in coerenza con quanto disposto nella "PARTE QUARTA: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CLAUSOLE E ALLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E ALLE CLAUSOLE SULLE CONSEGUENZE DELL'INADEMPIMENTO" del Testo Unico sulla Rappresentanza, sanzioni per eventuali azioni non conformi ai principi e alle procedure contenute negli Accordi Interconfederali vigenti, nonché clausole e/o procedure di raffreddamento finalizzate a garantire l'esigibilità degli impegni assunti con la contrattazione collettiva e a prevenire il conflitto.

Nelle more del rinnovo del CCL, le parti convengono che comportamenti non conformi a quanto disposto dal Testo Unico sulla Rappresentanza nonché dagli Accordi Interconfederali vigenti saranno regolamentati dalla parte "CLAUSOLE TRANSITORIE E FINALI" del suddetto Testo Unico sulla Rappresentanza.

Infine, fermo restando quanto condiviso nel presente Protocollo delle Relazioni Industriali, le parti, anche al fine di consolidare e valorizzare le Relazioni Industriali, riconoscono l'importanza del rispetto delle disposizioni previste nella "PARTE SECONDA: REGOLAMENTAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA IN AZIENDA" del Testo Unico sulla



Rappresentanza, in materia di costituzione e funzionamento della rappresentanza sindacale unitaria all'interno dell'Azienda.

2. Ridefinizione organismi sindacali

2.1 Rappresentanza Sindacale Unitaria

Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del Protocollo definiranno congiuntamente una/due giornate nazionali, entro il mese di marzo 2016, dedicate alla elezione delle RSU territoriali e del relativo Coordinamento nazionale delle RSU.

2.2 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Ai fini dell'elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, coerentemente a quanto previsto dall'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995, il numero degli RLS per ciascuna unità produttiva individuata in separata intesa.

Si conferma che l'ambito di competenza degli RLS è riferito esclusivamente all'unità produttiva nell'ambito della quale vengono rispettivamente eletti.

La durata dell'incarico di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è, così come quella delle RSU, pari a tre anni, come previsto dall'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995 e dal Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014.

Ferme restando le attribuzioni assegnate dalla Legge, la cui disciplina è contenuta nell'art. 50 D.lgs. n. 81/2008, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza può:

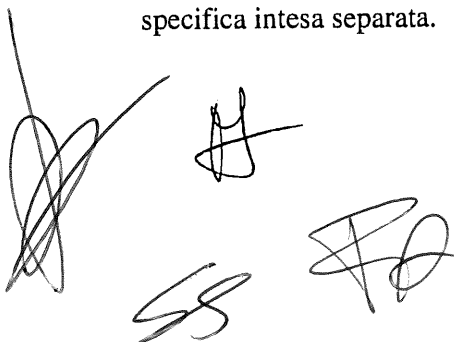
- a) segnalare al Comitato Paritetico Sicurezza e Salute territorialmente competente eventuali difformità circa l'applicazione delle disposizioni relative alle misure di prevenzione e protezione adottate in esito alla valutazione dei rischi;
- b) sottoporre al Comitato Paritetico Sicurezza e Salute territorialmente competente eventuali proposte dei lavoratori tese a migliorare i provvedimenti adottati in materia di prevenzione, protezione ed igiene del lavoro.

Al fine di consentire ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza lo svolgimento delle proprie attribuzioni in linea con le vigenti previsioni legislative, le Parti confermano per gli stessi, nel rispetto delle procedure aziendali, l'accesso alle informazioni e documentazioni inerenti le tematiche della salute e sicurezza dei lavoratori.

La consultazione sulle tematiche assoggettate, di cui all'art. 50 D.lgs. n. 81/2008, verrà assolta tra i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e l'Azienda mediante specifici incontri; in occasione dei quali i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza potranno rappresentare all'Azienda, per il tramite del Servizio Prevenzione e Protezione, le proprie proposte ed opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione.

Dette osservazioni saranno verbalizzate a cura del competente Servizio Prevenzione e Protezione e rilasciate in copia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza quale conferma dell'avvenuta consultazione.

Le parti convengono di istituire una Commissione Paritetica Nazionale sui temi connessi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, le cui funzioni e composizione saranno definite in una specifica intesa separata.



Ferma restando la titolarità in materia di contrattazione anche da parte delle Segreterie Nazionali e Territoriali delle Organizzazioni Sindacali, le parti concordano sulla costituzione dei seguenti Organismi

2.3 Coordinamento Nazionale delle RSU

Le RSU eleggeranno e, pertanto, costituiranno, entro 30 giorni dalla loro elezione, una Struttura Nazionale di Rappresentanza denominata "Coordinamento Nazionale delle RSU" composto da n. 70 membri che terrà conto della distribuzione geografica e delle diverse aree aziendali e di tutte le realtà produttive.

I meccanismi relativi al funzionamento del Coordinamento Nazionale delle Rsu sono stati definiti dalle Organizzazioni Sindacali e comunicati all'Azienda in pari data alla sottoscrizione del Protocollo.

Il Coordinamento Nazionale delle RSU ha funzioni di rappresentanza e di indirizzo a livello centrale delle Rappresentanze Sindacali Unitarie ed è delegato dalle stesse a sottoscrivere intese con l'Azienda, secondo quanto definito nella PARTE TERZA: TITOLARITA' ED EFFICACIA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DI CATEGORIA E AZIENDALE", del Testo Unico sulla Rappresentanza, in ordine alle materie di 2° livello delegate dalla contrattazione nazionale di 1° livello. Le suddette intese, se sottoscritte a maggioranza dei membri del Coordinamento Nazionale, saranno efficaci per tutto il personale in forza e vincolanti per tutte le Organizzazioni Sindacali operanti all'interno dell'Azienda.

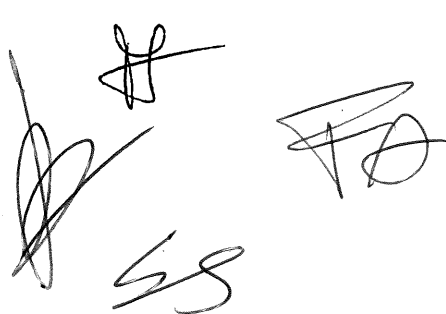
2.4 Esecutivo del Coordinamento

Il Coordinamento Nazionale delle RSU, d'intesa con le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali, costituirà un organismo denominato "Esecutivo del Coordinamento", composto da n. 35 membri facenti parte del Coordinamento Nazionale delle RSU, che avrà il compito di rappresentarlo, unitamente alle Organizzazioni Sindacali, nelle trattative con l'Azienda. I suddetti componenti saranno individuati sulla base del criterio della proporzionalità già utilizzato per la costituzione del Coordinamento Nazionale delle RSU. Le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali parteciperanno alle trattative per il rinnovo del CCL con un numero massimo di 3 componenti per sigla.

2.5 Delegazione contrattuale

Tale organismo parteciperà alle trattative per il rinnovo del CCL, esercitando la propria funzione secondo quanto previsto nella PARTE TERZA: TITOLARITA' ED EFFICACIA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DI CATEGORIA E AZIENDALE", del Testo Unico sulla Rappresentanza, in ordine alle materie della contrattazione di 1° livello.

La Delegazione Contrattuale, i cui meccanismi relativi al proprio funzionamento sono stati definiti dalle Organizzazioni Sindacali e comunicati all'Azienda in pari data alla sottoscrizione del Protocollo, sarà composta complessivamente da n. 70 componenti e terrà conto della distribuzione geografica e delle diverse aree aziendali. Le Segreterie Nazionali parteciperanno alle trattative con un numero massimo di 3 componenti.



2.6 Coordinamento Rsu Rai Way

Le RSU eleggeranno e, pertanto, costituiranno, entro 30 giorni dalla loro elezione, una Struttura Nazionale di Rappresentanza denominata "Coordinamento Nazionale delle RSU Rai Way" composto da n 12 membri, i cui meccanismi relativi al proprio funzionamento sono stati definiti dalle Organizzazioni Sindacali e comunicati all'Azienda in pari data alla sottoscrizione del Protocollo.

Il Coordinamento Nazionale delle RSU ha funzioni di rappresentanza e di indirizzo a livello centrale delle Rappresentanze Sindacali Unitarie ed è delegato dalle stesse a sottoscrivere intese con l'Azienda, secondo quanto definito nella PARTE TERZA: TITOLARITA' ED EFFICACIA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DI CATEGORIA E AZIENDALE", del Testo Unico sulla Rappresentanza in ordine alle materie di 2° livello delegate dalla contrattazione nazionale di 1° livello, proprie di Rai Way. Le suddette intese, se sottoscritte a maggioranza dei membri del Coordinamento Nazionale, saranno efficaci per tutto il personale in forza e vincolanti per tutte le Organizzazioni Sindacali operanti all'interno dell'Azienda.

I nominativi dei componenti dei Coordinamenti Nazionale delle RSU e dell'Esecutivo del Coordinamento Contrattuale, dovranno essere comunicati all'Azienda per il tramite di Unindustria.

3. Organismi bilaterali

Le parti procederanno alla rivisitazione degli statuti di FASI ed Arcal, per ampliare la partecipazione a tutte le Organizzazioni Sindacali sottoscrittrici del CCL e del Protocollo entro la data fissata di seguito per le elezioni.

Le Parti concordano che le elezioni per il rinnovo degli organi statutari di Arcal avranno luogo entro il 30 ottobre 2015.

4. Contributo associativo

In piena attuazione di quanto previsto nella Parte Prima del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, si conviene che il contributo associativo viene individuato nella misura del 1 %, per 13 mensilità, calcolato sugli importi delle voci retributive di seguito specificate:

- minimo di stipendio;
- contingenza.

Il LIBERSIND-CONFSAL si impegna a porre in essere, entro il 31 dicembre 2016, gli adempimenti necessari per modificare secondo quanto sopra indicato la misura del contributo associativo versato dai lavoratori. Tale adeguamento decorrerà entro il termine massimo del 1° gennaio 2017.



Si conferma che tale versamento avverrà attraverso la trattenuta in busta paga del relativo importo, operata dall'Azienda previo rilascio di delega individuale sottoscritta dagli interessati; le deleghe verranno lavorate con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di ricezione da parte dell'Azienda.

Il presente Protocollo per le materie in esso definite, ha carattere novativo e annulla e sostituisce ogni altra previsione in merito contenuta in precedenti accordi sottoscritti e/o comunque applicabili e ogni uso gestionale ove esistente.

Il presente Protocollo sarà oggetto di verifica alla scadenza del mandato triennale delle nuove Rappresentanze Sindacali Unitarie e dei Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza.

Le parti confermano, infine, che il presente Protocollo viene sottoscritto dal LIBERSIND-CONFSAL ai sensi della normativa vigente e nel rispetto dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, nonché in piena attuazione dell'Accordo Interconfederale – Testo Unico sulla Rappresentanza – del 10 gennaio 2014 e costituisce un corpo unico e inscindibile con il CCL.

Infine le parti si danno atto che il presente Protocollo forma, altresì, un corpo unico e inscindibile, anche ai fini della sua applicabilità, con l'Accordo aziendale in ordine alle agibilità sindacali e alle unità produttive.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. Unindustria Roma

p. la Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. e Società del Gruppo

p. il LIBERSIND-CONFSAL

Roma, 1 ottobre 2015

Con riferimento al Protocollo sulle Relazioni Industriali, sottoscritto in data odierna, il LIBERSIND-CONFSAL, con riferimento ai meccanismi utili all'individuazione degli Organi di Rappresentanza definiti nel suddetto protocollo ha convenuto con le altre OO.SS. firmatarie del Protocollo sulle Relazioni Industriali quanto di seguito indicato.

Coordinamento Nazionale delle RSU

Le RSU eleggeranno e, pertanto, costituiranno, entro 30 giorni dalla loro elezione, una Struttura Nazionale di Rappresentanza denominata "Coordinamento Nazionale delle RSU" composto da n 70 membri.

La ripartizione dei seggi del Coordinamento, nel tenere conto della distribuzione geografica e delle diverse aree aziendali, avverrà secondo un modello proporzionale basato sui voti conseguiti nell'ambito delle elezioni per il rinnovo della Rsu, a livello nazionale, da ciascuna lista presentata dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie il Protocollo sulle Relazioni Industriali.

I componenti del Coordinamento sono eletti al proprio interno dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie di tutte le unità produttive secondo le modalità di seguito definite e alternative tra loro:

- Presentazione da parte di tutte le Organizzazioni Sindacali di una lista unica bloccata, che tenga conto della distribuzione dei seggi come sopra definita;
- Qualora non sia possibile porre in essere quanto previsto all'alinea che precede, i componenti del Coordinamento saranno eletti, nell'ambito delle liste presentata da ciascuna Organizzazione Sindacale, proporzionalmente rispetto al voto espresso dalle singole Rsu

Esecutivo del Coordinamento

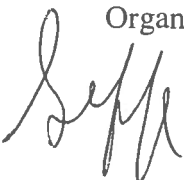
Il Coordinamento Nazionale delle RSU, d'intesa con le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali, costituirà un organismo denominato "Esecutivo del Coordinamento", composto da n 35 membri facenti parte del Coordinamento Nazionale delle RSU, che avrà il compito di rappresentarlo, unitamente alle Organizzazioni Sindacali, nelle trattative con l'Azienda.

I nominativi dei componenti del Coordinamento Nazionale delle RSU e dell'Esecutivo del Coordinamento, dovranno essere comunicati all'Azienda per il tramite di Unindustria Roma.

Delegazione contrattuale

La Delegazione Contrattuale, nel tenere conto della distribuzione geografica e delle diverse aree aziendali, sarà composta complessivamente da n. 70 componenti secondo la seguente ripartizione:

- i Componenti dell'Esecutivo del Coordinamento;
- n. 35 componenti nominati in funzione della proporzione del numero di iscritti a ciascuna Organizzazione Sindacale. In tale ambito



Coordinamento Rsu Rai Way

Le RSU eleggeranno e, pertanto, costituiranno, entro 30 giorni dalla loro elezione, una Struttura Nazionale di Rappresentanza denominata "Coordinamento Nazionale delle RSU Rai Way" composto da n 12 membri.

La ripartizione dei seggi del Coordinamento, nel tenere conto della distribuzione geografica e delle diverse aree aziendali, avverrà secondo un modello proporzionale basato sui voti conseguiti nell'ambito delle elezioni per il rinnovo della Rsu, a livello nazionale, da ciascuna lista presentata dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie il Protocollo sulle Relazioni Industriali.

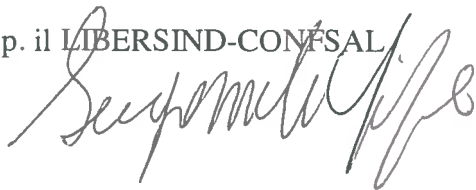
I componenti del Coordinamento sono eletti al proprio interno dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie di tutte le unità produttive secondo le modalità di seguito definite e alternative tra loro:

- Presentazione da parte di tutte le Organizzazioni Sindacali di una lista unica bloccata, che tenga conto della distribuzione dei seggi come sopra definita;
- Qualora non sia possibile porre in essere quanto previsto all'alinea che precede, i componenti del Coordinamento saranno eletti, nell'ambito delle liste presentata da ciascuna Organizzazione Sindacale, proporzionalmente rispetto al voto espresso dalle singole Rsu.

Fase Transitoria

Fino all'elezione delle nuove Rsu, marzo 2016, gli organismi di cui ai punti 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 del Protocollo delle Relazioni Industriali, sottoscritto in data odierna, saranno costituiti sulla base della disciplina transitoria definita a livello interconfederale e illustrata nella lettera di Cgil, Cisl e Uil del 16 giugno 2015.

p. il LIBERSIND-CONFSAL



per Ricevuta/Accettazione

p. la Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. e Società del Gruppo



VERBALE DI ACCORDO

In data 1 ottobre 2015,

tra

la Rai – Radiotelevisione Italiana e Società del Gruppo,

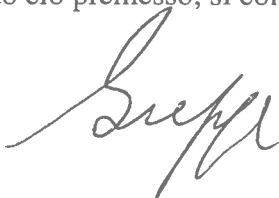
e

l'O.S. LIBERSIND-CONFSAL

Premesso che:

- In data odierna tra le Parti è stato sottoscritto il Protocollo delle Relazioni Industriali che regola il sistema di rappresentanza sindacale all'interno di Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. e Società del Gruppo alle quali si applica il CCL per Quadri, Impiegati ed Operai stipulato il 7 febbraio 2013, in applicazione delle previsioni del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014;
- In relazione a tale Protocollo, le Parti, tenuto conto dell'avvenuta evoluzione dell'assetto strutturale aziendale, hanno evidenziato l'esigenza di una ridefinizione delle Unità Produttive ai soli fini della costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- Il LIBERSIND-CONFSAL, inoltre, ha evidenziato l'esigenza di una ridefinizione delle agibilità sindacali per far fronte alla complessità della gestione della rappresentanza dei lavoratori, anche in considerazione del nuovo assetto definito dal Protocollo delle Relazioni Industriali sottoscritto in data odierna;
- l'Azienda ha confermato, al riguardo, fermo restando il principio dell'invarianza dei costi, la disponibilità a prevedere una diversa ripartizione tra le varie tipologie di permessi sindacali previste;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:



Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo;

1) Elezioni RSU/RLS - Unità Produttive

In considerazione del mutato assetto organizzativo rispetto a quello esistente al momento della sottoscrizione dell'accordo del 16 maggio 2002, le Unità Produttive per l'elezione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza vengono ridefinite secondo lo schema allegato.

Per ciascuna unità produttiva verrà costituita una sola RSU. L'ambito di competenza dei componenti RSU/RLS sarà circoscritto alla sola unità produttiva per la quale gli stessi risulteranno eletti.

Visto il Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, il numero dei componenti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie viene fissato secondo lo schema allegato, nel quale vengono indicati i numeri dei componenti RSU e RLS per ciascuna unità produttiva.

Le parti confermano che la definizione delle nuove unità produttive, così come previste dal presente accordo, troverà applicazione a partire dall'indizione disgiunta o congiunta delle elezioni per il rinnovo delle Rsu.

2) Agibilità sindacali

Le Parti convengono che, per il periodo intercorrente dalla data di sottoscrizione del presente accordo all'insediamento delle nuove Rsu, restano confermate le previsioni finora vigenti in tema di agibilità sindacali, contenute negli specifici accordi stipulati tra Azienda e Organizzazioni Sindacali.

Con riferimento al periodo successivo, per il quale l'Azienda conferma la disponibilità a mantenere un consumo complessivo di permessi retribuiti in linea con quello degli anni precedenti, le Parti ridefiniscono come di seguito indicato la materia delle agibilità.

a) *Permessi sindacali*

Le Parti convengono che al LIBERSIND-CONFSAL, a far data dalla costituzione delle nuove Rsu e degli Organismi definiti nel Protocollo del 1 ottobre 2015, verranno concesse ore di permesso retribuito per lo svolgimento di attività sindacale per le strutture ed entro i limiti annui di seguito indicati.



Le parti convengono che le agibilità definite nel presente Accordo troveranno applicazione unicamente in favore delle Organizzazioni Sindacali che, anche con la sottoscrizione del Protocollo delle Relazioni Industriali, hanno assunto l'impegno ad attuare in tutte le sue parti il Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014.

1 - Componenti RSU/RLS

Per lo svolgimento di tutte le attività inerenti il funzionamento delle Rsu ed in ragione della consistenza numerica definita, ciascun componente Rsu potrà fruire di 70 ore annue di permesso retribuito; da tale monte ore sono escluse 40 ore in favore di ciascun Rls per lo svolgimento della specifica attività.

Nel predetto monte ore non sono ricomprese quelle consumate per trattative con la Direzione.

2 - Componenti degli organi direttivi provinciali e nazionali

In relazione a quanto previsto all'art. 30 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970, i permessi retribuiti relativi ai componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni firmatarie del CCL saranno concessi per un massimo di dodici giornate annue per la partecipazione alle riunioni degli organi stessi.

La regolamentazione di tali permessi è da intendersi ricompresa nelle previsioni di cui al successivo punto 5 del presente paragrafo.

3 – Componenti della Delegazione contrattuale

I componenti la Delegazione contrattuale fruiranno di permessi sindacali e trasferte a carico dell'Azienda ("RD") nell'incontro di apertura e nell'incontro di chiusura della trattativa per il rinnovo contrattuale.

Per i restanti incontri della trattativa contrattuale, il permesso RD con trasferta verrà concesso secondo le prassi attualmente applicate.

4 – Componenti del Coordinamento Nazionale delle RSU

I permessi sindacali, da considerarsi ricompresi nelle previsioni di cui al successivo punto 5, per il Coordinamento Nazionale delle Rsu (sia a carico delle OO.SS. che dell'Azienda) verranno autorizzati per tutti i componenti, trattandosi di organismo collegiale.

Nell'ambito dell'Esecutivo del Coordinamento dovranno essere individuati uno o più componenti che si occuperanno delle attività relative ai permessi sindacali.



5 – Monte ore complessivo

Fermo restando il presupposto dell'invarianza dei costi a carico dell'Azienda per la concessione dei permessi sindacali retribuiti, già esplicitato nelle premesse, si precisa che alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del Protocollo delle Relazioni Industriali e dell'accordo sulle agibilità verranno riconosciuti permessi per lo svolgimento di attività sindacale legata a tutte le tipologie di incarico secondo quanto di seguito indicato.

Fermo restando il monte ore annuo assegnato ai componenti Rsu/Rls (70 ore/40 ore), la consistenza del monte ore annuo complessivo dei permessi sindacali per i restanti incarichi e la relativa ripartizione è oggetto di specifici accordi tra l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del Protocollo delle Relazioni Industriali e dell'accordo sulle agibilità, in continuità con le previsioni dei precedenti accordi sulla materia.

Entro il termine di entrata in vigore delle nuove previsioni in tema di agibilità, le Organizzazioni Sindacali comunicheranno formalmente all'Azienda l'elenco dei nominativi dei lavoratori che, ricoprendo incarichi nell'ambito del Sindacato, potranno fruire dei permessi in questione, entro il limite annuo complessivo definito per ciascuna sigla; sempre con comunicazione formale, dovranno essere in seguito comunicate tutte le variazioni del predetto elenco.

Le Parti concordano che i permessi sindacali non saranno computati come assenze ai fini della disciplina sulla erogazione del premio di risultato.

Le Parti si incontreranno, all'esito della revisione degli statuti di CRAIPI, FASI ed ARCAL - prevista dal Protocollo delle Relazioni Industriali – per ridefinire le agibilità relative alle riunioni dei relativi organismi statutari, tenendo anche conto delle procedure elettorali per il rinnovo degli organismi.

Resta inteso che, fino a tale data, sono confermate le previsioni finora vigenti in materia, contenute negli specifici accordi sulle agibilità stipulati tra Azienda e Organizzazioni sindacali.





La richiesta di qualsiasi tipo di permesso sindacale dovrà pervenire alla Direzione aziendale competente con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'orario di fruizione e verranno concessi compatibilmente con le esigenze tecnico-aziendali.

L'Azienda si impegna a favorire la partecipazione di tutti i componenti del Coordinamento Nazionale delle RSU e della Delegazione Contrattuale, in occasione delle convocazioni aziendali.

Le ore di permesso retribuite concordate con il presente accordo assorbono ogni altra relativa regolamentazione in materia derivante da accordi aziendali e/o interconfederali e disposizioni legislative.

Le parti si danno atto che l'Azienda svilupperà una procedura informatica per la gestione operativa dei permessi (richiesta, autorizzazione e consuntivazione). L'Azienda si riserva di comunicare successivamente gli aspetti operativi connessi alla procedura. Sul tema, verrà fissato entro la fine dell'anno uno specifico incontro.

Le Parti comunque si danno atto che, nel caso di esaurimento delle varie spettanze, non sarà possibile procedere ad erogazioni aggiuntive.

b) Assemblee

Le Parti confermano, in via transitoria, la disciplina relativa all'esercizio del diritto di assemblea contenuta negli accordi finora vigenti in tema di agibilità sindacali.

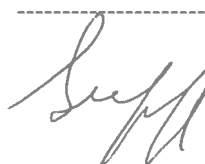
La materia sarà oggetto di riesame in sede di trattativa per il rinnovo del CCL.

c) Bacheche sindacali

Le RSU hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che l'Azienda ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.

Tale diritto viene riconosciuto anche alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCL.

Le Parti convengono altresì sulla istituzione della "bacheca elettronica" ed a tal fine l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCL definiranno entro la fine del corrente anno gli aspetti operativi e le norme di utilizzo, individuando anche le dotazioni informatiche necessarie.





Le Parti si danno atto che il presente Accordo regola l'intera materia relativa alle cd "agibilità sindacali" e, pertanto, per le materie in esso definite, ha carattere novativo e annulla e sostituisce ogni altra previsione in merito contenuta in precedenti accordi sottoscritti e/o comunque applicabili e ogni uso gestionale ove esistente.

Il presente Accordo sarà oggetto di verifica, insieme al Protocollo delle Relazioni Industriali, alla scadenza del mandato triennale delle nuove Rappresentanze Sindacali Unitarie e dei Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza.

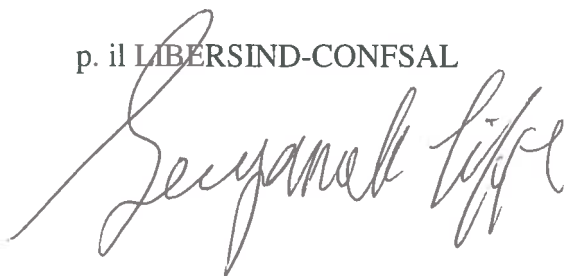
Infine le Parti concordano che il presente Accordo forma un corpo unico e inscindibile, anche ai fini della sua applicabilità, con il Protocollo delle Relazioni Industriali.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. la Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. e Società del Gruppo



p. il LIBERSIND-CONFSAL



Allegato - Unità Produttive

Nell'ambito del numero dei componenti le RSU, di seguito indicato, sono ricompresi i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, la cui entità è indicata tra parentesi:

RSU RAI

Unità produttive	Componenti RSU
Ancona	4 (1)
Aosta	4 (1)
Bari	4 (1)
Bologna	5 (1)
Bolzano	6 (1)
Cagliari	4 (1)
Campobasso	4 (1)
Cosenza	4 (1)
Firenze	4 (1)
Genova	4 (1)
Milano	18 (3)
Napoli	12 (3)
Palermo	5 (1)
Perugia	4 (1)
Pescara	4 (1)
Potenza	4 (1)
Trento	4 (1)
Trieste	6 (1)
Venezia	4 (1)
Torino DG	13 (4)
Torino CPTV	12 (3)
Torino Orchestra	5 (1)
Roma DG	32 (6)
Roma Prod.	31 (6)
Radiofonia	12 (3)
TOTALE	209 (45)

RSU RAI CINEMA E RAI COM

<i>Rai Cinema S.p.a.</i>	3 (1)
<i>Rai Com S.p.a.</i>	3 (1)

Le RSU di Rai Way, data la complessa articolazione territoriale, saranno oggetto di specifico accordo con la Società; fino a tale momento, resta confermata l'attuale articolazione e consistenza delle Unità Produttive.

